

LINEE GUIDA

**Vendita centralizzata dei Diritti Audiovisivi
Stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021**



Approvate con

Delibera dell'Autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni del [____](n. ____/CONS)

Provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del [____]

PARTE I – LE COMPETIZIONI

1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A (“Lega Calcio Serie A”) associa in forma privatistica le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio (“FIGC”) che partecipano ai Campionati di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. La Lega Calcio Serie A, quale associazione di categoria di società sportive affiliate alla FIGC, gode di autonomia organizzativa e amministrativa.
2. La Lega Calcio Serie A organizza le seguenti competizioni sportive: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera 1, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera.
3. Il Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (“Decreto”), riconosce alla Lega Calcio Serie A, quale organizzatore delle suddette competizioni, e alle società sportive, in quanto organizzatori dei singoli eventi delle competizioni, la contitolarità dei relativi diritti audiovisivi e ne attribuisce l’esercizio alla Lega Calcio Serie A che lo esercita mediante procedure competitive di assegnazione dei diritti agli operatori del mercato nazionale e internazionale. Tali procedure sono organizzate e gestite secondo i criteri di trasparenza, non discriminazione ed efficienza dettati dal suddetto Decreto, nonché dalla Legge 19 luglio 2007, n. 106, di cui il Decreto costituisce attuazione.
4. La Lega Calcio Serie A predetermina con le presenti Linee Guida le regole in materia di commercializzazione dei diritti audiovisivi e le ulteriori regole previste dal suddetto Decreto per tre stagioni sportive a partire dalla stagione 2018/2019 nel rigoroso rispetto di condizioni di equità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. La durata delle licenze oggetto per ciascuna competizione sarà pari per tutte le procedure competitive relative alla medesima competizione.
5. Il Campionato di Serie A è la più prestigiosa e la più seguita delle competizioni organizzate dalla Lega Calcio Serie A. Fermo il rispetto dei provvedimenti federali di volta in volta vigenti, l’attuale formato del Campionato di Serie A prevede la partecipazione di 20 squadre, con un girone di andata e un girone di ritorno. Ciascuna squadra disputa, con ciascuna delle altre, un incontro in casa e uno in trasferta, per un totale di 380 eventi. Il Campionato di norma si svolge tra la fine del mese di agosto e il successivo mese di maggio.
Ciascuna giornata del Campionato di Serie A si articola in più giorni di gare individuati nel rispetto dei regolamenti sportivi, di norma il sabato e la domenica, e può prevedere alcuni turni infrasettimanali da disputarsi in giorni e con orari diversi stabiliti dalla Lega Calcio Serie A in date non occupate dalle Coppe europee o dagli impegni delle rappresentative nazionali.
La squadra prima classificata della Serie A è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di Campione d’Italia. Le squadre classificate nelle posizioni

immediatamente successive acquisiscono il titolo sportivo per partecipare alle Coppe europee della stagione successiva. Attualmente le squadre classificate agli ultimi tre posti della graduatoria retrocedono al Campionato di Serie B.

6. La Lega Calcio Serie A determina le regole di partecipazione e svolgimento della Coppa Italia da disputarsi in ognuna delle stagioni sportive.

L'attuale formato della Coppa Italia prevede la partecipazione di squadre di diversi campionati e, pertanto, anche di diverse Leghe: attualmente, si tratta di 78 società, 20 del Campionato di Serie A, 22 del Campionato di Serie B, 27 della Lega Italiana Calcio Professionistico e 9 selezionate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Le squadre dei diversi campionati entrano in gara in fasi successive della competizione, con i primi turni eliminatori riservati alle squadre delle categorie inferiori e le squadre italiane partecipanti alle Coppe europee e comunque meglio classificate nel campionato di Serie A della stagione precedente ("teste di serie") che entrano nella competizione a partire da una fase avanzata della stessa (attualmente, dagli ottavi di finale).

L'intera manifestazione si svolge ad eliminazione diretta, con turni di andata e ritorno o a partita unica. Il formato corrente della Coppa Italia prevede, in particolare, che tutti i turni della competizione si disputino ad eliminazione diretta su gara unica, ad eccezione delle semifinali, per le quali sono previste partite di andata e ritorno. Sede neutra della finale è, in linea di principio, lo Stadio Olimpico di Roma.

Gli eventi di Coppa Italia (attualmente 79 a stagione) si disputano di norma dal mese di agosto al mese di giugno di ciascuna stagione sportiva, in date in cui non vi sia concomitanza con i Campionati di Serie A e Serie B o con gli impegni delle rappresentative nazionali. Durante lo svolgimento dei Campionati di Serie A e Serie B gli eventi della Coppa Italia si disputano in giornate infrasettimanali, con possibilità di distribuire le gare di uno stesso turno su più date. Qualora consentito dal calendario internazionale della stagione, la gara di finale è programmata di sabato o di domenica.

7. La Supercoppa italiana rappresenta, di norma, l'evento di apertura della stagione sportiva agonistica. Essa è attualmente disputata in gara unica tra la vincitrice del Campionato di Serie A e la vincitrice della Coppa Italia, abitualmente allo stadio Olimpico di Roma.

La Supercoppa italiana è di norma disputata nel mese di agosto, il sabato o la domenica che precede la prima giornata del Campionato di Serie A. Tuttavia, la data dell'evento può cambiare in considerazione di particolari esigenze quali, ad esempio, l'organizzazione dello stesso all'estero.

8. La Lega Calcio Serie A ha recentemente modificato il format del Campionato Primavera con decorrenza dalla stagione sportiva 2017/2018. La modifica è stata recepita nell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G. C. e prevede la

suddivisione del Campionato Primavera in due Campionati, Primavera 1 e Primavera 2, per i quali varranno le regole delle promozioni/retrocessioni.

Il Campionato Primavera 1 verrà organizzato dalla Lega Calcio Serie A mentre il Campionato Primavera 2 verrà organizzato dalla Lega Calcio Serie B.

Qualora la Prima squadra della Società non acquisisse titolo per partecipare alle Competizioni Serie A e Serie B, la relativa squadra Primavera non sarà a sua volta ammessa a partecipare alle Competizioni Primavera.

Il Campionato Primavera 1, intitolato alla memoria di Giacinto Facchetti, si articolerà in un girone unico "all'italiana" di 16 squadre, che per la sola stagione sportiva 2017/2018 saranno tutte di Serie A, e che si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno per un totale di 240 partite e 30 giornate di gara ("regular season"). Al termine della regular season, le prime quattro classificate accederanno alla fase finale ("final four").

Allo stato non è stata ancora decisa la formula della fase finale "final four".

Gli eventi del Campionato Primavera 1 si disputeranno normalmente tra settembre e giugno, il sabato, con possibilità di anticipi e posticipi e/o turni infrasettimanali stabiliti dalla Lega Calcio Serie A.

La Coppa Italia Primavera si disputa interamente ad eliminazione diretta, tra agosto e maggio, con turni tutti in gara unica ad eccezione delle semifinali e della finale che si disputano con partite di andata e ritorno, in date non occupate dal Campionato Primavera. La Coppa Italia Primavera comprende attualmente un totale di 44 partite.

La Supercoppa Primavera è una competizione disputata in gara unica tra le vincitrici del Campionato Primavera e della Coppa Italia Primavera, sul campo della prima.

9. La Lega Calcio Serie A decide a proprio insindacabile giudizio il calendario delle Competizioni, le gare da programmare in anticipo e posticipo, gli orari di inizio e le modalità di svolgimento di tutti gli eventi delle competizioni da essa organizzate.
10. Alla Lega Calcio Serie A è inoltre riservata la facoltà di apportare modifiche ai regolamenti sportivi nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento sportivo.

PARTE II – I MERCATI

11. I diritti di trasmissione televisiva delle competizioni disputate regolarmente ogni anno per tutto l'anno, come il Campionato di Serie A, costituiscono un mercato distinto e consentono alle emittenti televisive di ottenere risultati, in termini di pubblico richiamato e quindi di investimenti pubblicitari attratti, ben superiori a quelli conseguiti dagli altri programmi, inclusi gli eventi sportivi diversi dal calcio. Gli eventi sportivi calcistici sono tuttora in grado di ottenere numeri elevati di spettatori e di raggiungere in modo regolare un pubblico identificabile, che costituisce uno specifico *target* per gli inserzionisti pubblicitari. I diritti di

trasmissione del calcio, pertanto, alla luce della specificità dei contenuti che racchiudono e del pubblico che raggiungono, non possono essere considerati sostituibili né dai diritti relativi ai programmi aventi natura differente da quella sportiva, né dai diritti di trasmissione degli eventi sportivi diversi dal calcio.

- 12.** Lo sfruttamento dei diritti audiovisivi in chiaro costituisce storicamente parte meno rilevante nella formazione del valore economico del prodotto calcio. Gli operatori in chiaro si sono nel tempo indirizzati verso prodotti di altro tipo, maggiormente idonei a iniziative di carattere promo pubblicitario e, più di recente, di *product placement*. Lo sfruttamento dei diritti audiovisivi in chiaro mantiene comunque una propria importanza per quanto riguarda gli aspetti divulgativi e promozionali, a vantaggio di tutto il movimento sportivo. Anche le procedure competitive perfezionate per il Campionato di Serie A del triennio 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 hanno portato, come in passato, all'assegnazione di pacchetti per collegamenti dagli stadi e immagini salienti all'operatore radiotelevisivo pubblico, all'emittenza televisiva nazionale, all'emittenza televisiva locale e alla piattaforma Internet, creando un'offerta chiara, uniforme, coerente e non discriminatoria.
- 13.** Le dinamiche del mercato pay tv presentano, da un lato, una costante crescita del numero di famiglie dotate di uno o più ricevitori digitali, dall'altro segnali di possibile evoluzione della struttura del mercato, per ciò che riguarda i *player* interessati. Ciò suggerisce di avviare in modo tempestivo la nuova procedura di vendita, preparandosi per tempo a costruire e proporre – ove risultasse necessario - eventuali valide alternative di commercializzazione.
- 14.** I prodotti audiovisivi derivanti dallo sfruttamento dei diritti del Campionato di Serie A rimangono comunque un fattore chiave per il mercato delle televisioni a pagamento, alle quali è tradizionalmente affidata la loro trasmissione in diretta. In genere, la possibilità di organizzare in modo regolare la loro trasmissione nell'arco dell'anno permette di creare nel pubblico un'abitudine nel seguire la programmazione di una determinata emittente. Tale regolarità fa sì che i programmi sportivi siano in grado di fidelizzare i telespettatori nei confronti di specifiche emittenti televisive che, a loro volta, riescono ad attrarre maggiori risorse economiche in termini di investimenti pubblicitari e di numero di abbonati alle piattaforme ad accesso condizionato a pagamento. Le caratteristiche di frequenza e regolarità, tipiche degli eventi calcistici, aumentano non solo il valore dei programmi di calcio ma anche l'appetibilità del connesso pacchetto pubblicitario in quanto consentono all'inserzionista di realizzare frequenti contatti con un potenziale cliente avente uno specifico profilo.
- 15.** Fino alla stagione sportiva 2009/2010 le vendite dei diritti sul mercato internazionale erano caratterizzate, oltre che dalla frammentazione dell'offerta, anche dall'assenza di adeguate strategie promozionali "di gruppo", dalla mancata commercializzazione di alcuni prodotti strategici riferiti all'intero campionato e dall'eccessiva polverizzazione delle filiere distributive, fattori che hanno ridotto la

capacità attrattiva della Serie A italiana all'estero, penalizzando anche gli stessi utenti finali del prodotto.

Le vendite perfezionate dalla Lega Calcio Serie A in sede centralizzata hanno permesso di invertire la rotta, comportando l'offerta al mercato internazionale di un prodotto unitario e coeso, ottimizzando la distribuzione e permettendo così di raggiungere più Paesi, assicurando maggiore esposizione al calcio italiano in tutte le aree geografiche e una migliore fruizione del prodotto da parte dei consumatori.

Oggi il Campionato di Serie A è distribuito in oltre 200 Paesi diversi e per molti di questi Paesi alle trasmissioni in lingua nazionale si affiancano quelle in lingua italiana, a beneficio delle numerose comunità italiane residenti all'estero. Anche Coppa Italia e Supercoppa italiana hanno visto incrementati i propri risultati di distribuzione e pubblico televisivo nel mondo.

L'attenzione riservata dalla Lega Calcio Serie A alle peculiarità del mercato estero si è manifestata anche nella creazione di prodotti audiovisivi (partite live, programmi magazine e *highlights*) specificamente rivolti a tale mercato.

PARTE III – GLI OBIETTIVI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

16. Le procedure competitive effettuate dalla Lega Calcio Serie A sulla base del D.Lgs. 9/08 hanno permesso di conseguire i seguenti obiettivi:
- la concorrenza tra gli operatori di mercato, sia nell'acquisizione dei diritti sia nella loro offerta al pubblico;
 - una equilibrata distribuzione del prodotto attraverso la creazione di più pacchetti di diritti audiovisivi;
 - la riduzione dei rischi finanziari e di programmazione a carico degli operatori, grazie alla possibilità di attingere da un'unica fonte per l'approvvigionamento dei diritti e del segnale audiovisivo. La certezza anticipata di poter disporre dei diritti ha favorito le politiche di promozione del prodotto e la realizzazione di campagne di *marketing* rivolte ai diversi tipi di utenti;
 - l'aumento delle risorse economiche, a beneficio delle società sportive, della "Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre" per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 22, comma 1 del D.Lgs. 9/08, delle categorie professionistiche di calcio inferiori in ragione del disposto dell'articolo 24 del D.Lgs. 9/08 nonché per il conseguimento delle finalità generali poste a fondamento della riforma introdotta dal D.Lgs. 9/08;
 - la garanzia di qualità del prodotto e la verifica di conformità, grazie a omogenei standard di produzione e servizi.
17. La Lega Calcio Serie A può vantare una consolidata esperienza e affidabilità nell'organizzazione di eventi, testimoniata dalle quasi 1.100 partite organizzate ogni anno.

Per promuovere il regolare sviluppo del prodotto calcio, la Lega Calcio Serie A si avvale sia di risorse interne (tra cui un Centro Studi, una Direzione Marketing e una Direzione Diritti Audiovisivi) sia di risorse esterne, tra cui la società Infront Italy, che garantiscono i massimi standard di professionalità nel perseguimento del costante miglioramento del prodotto audiovisivo.

La società Infront Italy è una società indipendente di comunicazione e di *marketing* sportivo che, in qualità di *advisor*, assiste la Lega Calcio Serie A nell'implementazione degli aspetti commerciali delle competizioni e nella commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni della Lega Calcio Serie A e nella distribuzione del relativo segnale.

18. Anche per la futura commercializzazione centralizzata di diritti audiovisivi, la Lega Calcio Serie A persegue gli obiettivi di coniugare al meglio il conseguimento di adeguate risorse economiche con la possibilità degli utenti di accedere a un prodotto di qualità e a tal fine si propone di:

- garantire la permanenza di una effettiva concorrenza nel mercato, mediante un'equilibrata offerta del prodotto agli operatori della comunicazione. La Lega Calcio Serie A, in caso di risposta insoddisfacente da parte del mercato, si riserva di intraprendere le iniziative che le sono consentite in forza dell'art. 13 del Decreto. In particolare, la Lega si riserva in questi casi di procedere a una distribuzione diretta del prodotto da realizzare, in modo equilibrato, trasparente e non discriminatorio, anche attraverso la messa in opera di una piattaforma di contenuti che, a tutto vantaggio degli utenti, sia accessibile a prescindere dai *device* a disposizione;
- tutelare gli utenti garantendo la migliore fruizione possibile del prodotto;
- salvaguardare e migliorare le risorse economiche a beneficio delle società sportive e dei soggetti meglio specificati al precedente capitolo 16 attraverso una commercializzazione dei diritti da avviare in modo sollecito, così da garantire la flessibilità necessaria a neutralizzare situazioni sfavorevoli di mercato;
- mantenere e ottimizzare l'accesso allo sportello unico per l'approvvigionamento del segnale audiovisivo;
- garantire la qualità del prodotto e la verifica di conformità, grazie al mantenimento di omogenei standard di produzione e al rafforzamento dell'attività di coordinamento.

PARTE IV – I DIRITTI AUDIOVISIVI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE

19. La Lega Calcio Serie A procede alla commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi di natura primaria (diritti di prima messa in onda degli eventi) e dei diritti

audiovisivi di natura secondaria (diritti di trasmissione delle repliche, delle sintesi e delle immagini salienti e correlate degli eventi). Salvo che venga diversamente stabilito dalla Lega Calcio Serie A, la durata delle immagini salienti è fissata in massimo 4 minuti per evento. Sono esclusi i diritti di archivio, di titolarità delle singole società sportive.

20. La Lega Calcio Serie A ha da tempo avviato, ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 9/08, una diretta distribuzione di propri prodotti audiovisivi.

Qualora l'uso della piattaforma sia esteso, ai sensi del precedente paragrafo 18, primo alinea, alla distribuzione dei diritti audiovisivi sulle dirette di partite di campionato, non trova applicazione quanto previsto nel successivo paragrafo 50.

In ogni caso, e quindi anche nell'ipotesi che non venga avviato il progetto di cui sopra di una piattaforma gestita dalla Lega Calcio Serie A per tutti i propri contenuti, possono comunque essere utilizzati dalla Lega Calcio Serie A, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 9/08, i diritti audiovisivi oggetto di pacchetti esclusivi per qualsiasi motivo non assegnati all'esito di una procedura competitiva, i diritti audiovisivi non esercitati o per altro motivo tornati nella disponibilità della Lega Calcio Serie A, i diritti audiovisivi oggetto dei pacchetti non esclusivi e i diritti audiovisivi relativi ai magazine e agli altri prodotti editoriali similari realizzati dalla Lega Calcio Serie A.

21. Il diritto di cronaca è esercitato dagli operatori della comunicazione in conformità alla disciplina prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 9/08 e dal Regolamento per l'esercizio della cronaca audiovisiva emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e di volta in volta vigente.

Al fine di assicurare piena scelta informativa ed editoriale agli operatori della comunicazione che intendono esercitare il diritto di cronaca, la Lega Calcio Serie A, nel tempo tecnico necessario dalla conclusione dell'evento, direttamente o tramite l'organizzatore dell'evento, consente di prenderne visione nella sua interezza estrapolandone, sulla base della selezione meglio rispondente alla propria linea editoriale, immagini di idoneo standard qualitativo per la radiodiffusione televisiva, ovvero di riceverne le immagini salienti, in entrambi i casi contrassegnate dal logo ufficiale della competizione utilizzato dall'organizzatore della stessa per ciascuna stagione.

Le immagini messe a disposizione per l'esercizio del diritto di cronaca sono di qualità non inferiore alle immagini in formato standard (SD) destinate agli assegnatari dei diritti audiovisivi.

Agli operatori della comunicazione che accedono al suddetto servizio di distribuzione delle immagini vengono addebitati i prezzi di accesso previsti nel tariffario riportato all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida. Le modalità di pagamento e di formalizzazione delle richieste di accesso sono disciplinate dalla Lega Calcio Serie A con apposite comunicazioni.

La possibilità di avere accesso alle immagini fa sì che gli operatori della comunicazione non debbano accedere agli stadi per filmare gli eventi con propri mezzi di ripresa.

PARTE V – L’OFFERTA DI PACCHETTI DI DIRITTI AUDIOVISIVI

22. La Lega Calcio Serie A intende mantenere una strategia flessibile nel corso del processo di commercializzazione e impostare, per favorire la concorrenza tra i diversi operatori della comunicazione già attivi sul mercato e l’ingresso di nuovi operatori, specie quelli del settore delle nuove tecnologie, un’architettura generale che, da un lato, consenta la competizione tra gli operatori di tutte le piattaforme, dall’altro lato, stimoli gli stessi operatori a migliorare il livello di innovazioni tecnologiche e di contenuti editoriali perseguendo, nel contempo, il miglior risultato economico nella commercializzazione dei diritti audiovisivi.

Di pari passo, la Lega Calcio Serie A procede nello studio di nuovi formati delle competizioni al fine di migliorare la gamma dei prodotti offerti al mercato, nell’interesse sia degli operatori della comunicazione potenzialmente interessati sia degli utenti.

La Lega Calcio Serie A si riserva inoltre di individuare nuove finestre spazio-temporali e, nel caso, di adottarle contestualmente alla pubblicazione della notizia dell’avvio delle procedure competitive o successivamente purché, in questo secondo caso, con l’assenso degli assegnatari dei pacchetti di diritti audiovisivi primari esclusivi per il territorio italiano.

23. La Lega Calcio Serie A intende espletare in prima istanza distinte procedure competitive di vendita centralizzata e forma più pacchetti che si differenziano tra loro a seconda del mercato cui sono destinati e del carattere di esclusiva o non esclusiva del loro sfruttamento.

La composizione di ogni pacchetto e la disciplina che ne regola lo sfruttamento sono debitamente descritte nel corrispondente invito a presentare offerte. Conseguentemente, gli inviti a presentare offerte disciplinano i rapporti tra la Lega Calcio Serie A e gli assegnatari in conformità al disposto del Decreto e delle presenti Linee Guida.

24. I criteri in materia di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su base esclusiva nel territorio nazionale, fermo restando il disposto dell’articolo 9 comma 4 del Decreto, sono i seguenti:

a) i pacchetti vengono formati tenuto conto delle condizioni di mercato e quindi ai fini dell’esercizio dei diritti audiovisivi per singola piattaforma (vendita “per piattaforma”) o secondo modalità di vendita che mettano in concorrenza le diverse piattaforme (vendita “per prodotto”) ovvero con entrambe le modalità per una o più competizioni o per determinati eventi;

- b) nella formazione dei singoli pacchetti la Lega Calcio Serie A tiene conto dello sviluppo tecnologico ed economico delle varie piattaforme e dell'evoluzione dei device. La predisposizione di offerte mirate alla singola piattaforma non deve essere però sostitutiva dell'offerta per le piattaforme storiche e a maggiore diffusione, in modo che non si determini una minore varietà di fornitori disponibili;
- c) gli inviti a presentare offerte possono consentire - fissandone corrispettivi e prezzi di accesso - particolari forme di sfruttamento che prescindono dal tipo di piattaforma utilizzata;
- d) l'offerta iniziale al mercato include, qualunque sia la modalità di vendita, un numero minimo di dirette pari al 50% degli eventi del Campionato di Serie A e, dalla sola fase degli ottavi di finale in poi, degli eventi della Coppa Italia. La Lega Calcio Serie A si riserva di destinare successivamente alla commercializzazione un numero diverso di dirette;
- e) la commercializzazione consente la trasmissione in chiaro di immagini salienti in differita e di immagini correlate tra cui le interviste;
- f) in caso di vendita per piattaforma, la commercializzazione degli eventi del Campionato di Serie A include più pacchetti di diritti audiovisivi riservati a diverse piattaforme, ma la Lega Calcio Serie A non è tenuta a predisporre più pacchetti per ciascuna piattaforma. In ogni caso, un singolo operatore non può acquisire in esclusiva tutti i diritti di trasmissione degli eventi in diretta su tutte le piattaforme;
- g) in caso di vendita "per prodotto" o in caso di vendita con entrambe le modalità (per piattaforma e per prodotto) la commercializzazione degli eventi del Campionato di Serie A include più pacchetti di diritti audiovisivi, dei quali minimo due pacchetti per trasmissioni in diretta, con divieto per un singolo operatore di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti contenenti le dirette;
- h) ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. 9/08, per gli eventi di Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Competizioni Primavera la Lega Calcio Serie A può commercializzare anche un solo pacchetto per trasmissioni in diretta;
- i) quanto alle interviste ai tesserati, verrà predisposta una disciplina che valorizzi i contributi diretti dei protagonisti degli eventi;
- j) l'equilibrio dei pacchetti tra contenuto dei diritti audiovisivi offerti e relativo prezzo minimo è individuato secondo ragionevolezza, tenendo conto della necessità di formare pacchetti commercialmente interessanti, anche in termini di *audience* e appetibilità, per gli operatori della comunicazione, anche in relazione alle aspettative degli utenti, se persone fisiche o pubblici esercizi, e alle modalità tecniche di fruizione degli eventi, fermo restando che i pacchetti

possono essere tra loro di diverso contenuto e di diverso valore economico, il tutto al fine di favorire la competizione tra operatori e permettendo a più operatori di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse che costituiscono per loro un *driver* competitivo fondamentale. Nel caso di pacchetti per prodotto, ad esempio, l'equilibrio dovrà essere ottenuto considerando l'ambito di estensione dell'esclusiva e le caratteristiche degli eventi – quali il grado di appetibilità degli stessi, definita, ad esempio, in relazione al seguito dei club che vi partecipano o alla data e ora di trasmissione e alla presenza contemporanea di altri eventi;

- k) è prevista la riserva a favore delle società sportive dei diritti di cui ai paragrafi 49 e 50 delle presenti Linee Guida;
- l) gli Inviti a presentare Offerte contengono l'indicazione se la Lega Calcio Serie A mette il segnale audiovisivo degli eventi a disposizione degli assegnatari dei diritti audiovisivi o se, e per quali eventi, la produzione audiovisiva dello stesso segnale è a carico dei medesimi assegnatari;
- m) agli assegnatari di determinati pacchetti può essere conferito il diritto di fruire di integrazioni delle immagini degli eventi e/o di accedere a particolari modalità produttive;
- n) verrà predisposta una disciplina per gli sfruttamenti pubblicitari concessi agli assegnatari. È fatta salva la facoltà della Lega Calcio Serie A e delle società sportive di dare autonomamente corso, nel rispetto della normativa applicabile, a sfruttamenti pubblicitari non espressamente concessi agli assegnatari;
- o) il sistema sopra configurato tende a:
 - favorire gli investimenti per l'acquisizione dei diritti, ridurre il rischio che alcuni pacchetti rimangano invenduti e aumentare il numero degli utenti/consumatori che possono fruire della visione degli eventi;
 - andare incontro alle richieste dei consumatori/utenti.

25. I criteri in materia di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su base non esclusiva nel territorio nazionale sono i seguenti:

- a) lo sfruttamento dei diritti non esclusivi è consentito in forme che garantiscano un proficuo sfruttamento dei pacchetti non esclusivi da parte dei relativi assegnatari senza però pregiudicare lo sfruttamento dei diritti esclusivi
- b) la commercializzazione include un pacchetto di diritti non esclusivi esercitabili su piattaforma televisiva in chiaro nell'intero territorio nazionale per la trasmissione di immagini salienti in differita nella fascia oraria con inizio non prima delle ore 23.00 e non oltre le ore 24:00 della giornata di gara;

- c) è prevista la riserva a favore dell'emittenza locale di una quota di diritti relativi alle immagini salienti;

ferma la facoltà della Lega Calcio Serie A di convertire da non esclusivi a esclusivi i diritti non assegnati e viceversa o di abbinare diritti non esclusivi ai pacchetti esclusivi purché ciò non comporti pregiudizio alcuno a carico degli operatori che abbiano già acquisito diritti primari esclusivi per il territorio italiano.

26. I pacchetti di diritti audiovisivi da offrire alle piattaforme emergenti che saranno eventualmente identificate in futuro dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono esercitabili nel territorio nazionale e sono composti dalla prima differita o la prima trasmissione di immagini salienti degli eventi su base non esclusiva, a fronte di un corrispettivo da determinarsi in percentuale sui prezzi pagati dagli utenti, subordinatamente però al rispetto dei diritti già assegnati o oggetto degli inviti a presentare offerte già pubblicati. E' facoltà della Lega Calcio Serie A includere nei suddetti pacchetti anche dirette di Competizioni Primavera a condizione che le piattaforme emergenti si facciano carico dei costi relativi alla produzione e alla trasmissione del relativo segnale.

27. I criteri di formazione dei pacchetti di diritti audio esercitabili nel territorio nazionale sono i seguenti:

- a) la commercializzazione include un pacchetto di diritti con le dirette di tutti gli eventi del Campionato di Serie A da esercitare su base esclusiva in ambito nazionale;
- b) la commercializzazione include anche pacchetti destinati a operatori in ambito locale o nazionale o in entrambi gli ambiti, esercitabili su base non esclusiva, che contemplino fino a un massimo di 4 (quattro) estratti sonori in diretta, di significativa durata, relativi agli eventi del Campionato di Serie A, in modo tale che la loro durata non pregiudichi lo sfruttamento dei pacchetti degli altri assegnatari e faccia salvo l'esercizio del diritto di cronaca come previsto dal Regolamento per l'esercizio della cronaca radiofonica emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e di volta in volta vigente.

La Lega Calcio Serie A si riserva di confezionare pacchetti di diritti audio per le competizioni diverse dal Campionato di Serie A.

28. I criteri di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale sono i seguenti:

- a) la Lega Calcio Serie A si riserva di formare un pacchetto o più pacchetti per ciascuna competizione; in tale seconda ipotesi, la commercializzazione può essere suddivisa per singole nazioni o aree geografiche. In entrambi i casi il soggetto o i soggetti assegnatari dei diritti audiovisivi devono obbligarsi ad attuare una strategia di distribuzione e diffusione orientata a salvaguardare la fruizione degli eventi nei territori esteri in cui sia forte la presenza di comunità

italiane, a beneficio delle quali può essere previsto un livello minimo di diffusione in lingua italiana, orientata a massimizzare la visibilità degli eventi;

- b) lo sfruttamento dei diritti audiovisivi è licenziato per territorio e la relativa disciplina può prevedere limitazioni che non contravvengano al diritto nazionale e/o comunitario ove applicabili;
- c) le trasmissioni devono salvaguardare l'immagine e il valore della competizione e della Lega Calcio Serie A.

PARTE VI – LE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

- 29.** Le procedure di commercializzazione dei diritti audiovisivi si svolgono in base alle regole del diritto privato.

La Lega Calcio Serie A, all'atto dell'espletamento delle procedure competitive e dell'assegnazione dei diritti audiovisivi compresi nei Pacchetti, opera in posizione di autonomia privata.

Agli inviti a presentare offerte per i pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili nel territorio nazionale possono aderire gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti di cui al successivo paragrafo 30.

Se previsto dalla normativa vigente, gli operatori della comunicazione devono essere in possesso del titolo abilitativo per la trasmissione sul territorio italiano mediante una delle piattaforme previste nel pacchetto di diritti audiovisivi o, nel caso di vendita per singola piattaforma, devono essere in possesso del titolo abilitativo, se previsto dalla normativa, per la trasmissione sul territorio italiano mediante la piattaforma in questione.

I soggetti, per essere ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione:

- devono essere primari operatori del settore nazionali e internazionali, intendendosi per tali gli operatori in grado di disporre di una capacità distributiva con adeguata copertura del territorio nazionale, dei mezzi e dell'organizzazione necessari a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione;

e

- non devono trovarsi in situazione di controllo o collegamento (ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'art. 43 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) rispetto ad altri operatori della comunicazione o a intermediari indipendenti partecipanti alla procedura, né alla Lega Calcio Serie A. Si precisa che, nei casi sopra indicati, saranno esclusi dalla procedura ambedue i soggetti che si trovino in rapporto di controllo o collegamento ai sensi delle disposizioni citate. Si procederà ugualmente all'esclusione quando le offerte di due o più operatori partecipanti alla gara siano imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale.

Agli inviti a presentare offerte per i pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili nel territorio internazionale possono aderire sia operatori della comunicazione sia agenzie sia altri intermediari di qualsiasi nazionalità. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione per il territorio internazionale devono possedere comprovata capacità nel settore della distribuzione internazionale dei diritti audiovisivi riferiti al calcio, in particolare sulla base di un proprio *management* esperto di tali mercati internazionali, di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione. Non sono comunque ammessi a partecipare a procedure competitive operatori della comunicazione per i quali, al momento della presentazione dell'offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione.

- 30.** In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 9/08, l'intermediario indipendente ammesso a partecipare alle procedure competitive non può trovarsi in situazione di controllo o collegamento (ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'art. 43 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) rispetto agli operatori della comunicazione, alla Lega Calcio Serie A e/o agli organizzatori degli eventi. Si precisa che, nei casi sopra indicati, saranno esclusi dalla procedura ambedue i soggetti che si trovino in rapporto di controllo o collegamento ai sensi delle disposizioni citate. Si procederà ugualmente all'esclusione quando le offerte di due o più operatori partecipanti alla gara siano imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale.

L'intermediario indipendente deve, inoltre, possedere comprovata capacità nel settore della distribuzione nazionale dei diritti audiovisivi, in particolare sulla base di un proprio *management* esperto di tale mercato nazionale, di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione.

- 31.** La notizia dell'avvio di procedure competitive relative a pacchetti offerti in esclusiva e dei relativi termini per l'invio delle offerte è pubblicata sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A e diffusa mediante apposito comunicato stampa in pari data.

Nel sito ufficiale della Lega Calcio Serie A sono analiticamente descritti i contenuti dei pacchetti offerti al mercato, unitamente alle condizioni essenziali di assegnazione.

I termini di presentazione delle offerte sono fissati secondo criteri di ragionevolezza e comunque, tenuto anche conto dell'eventuale portata innovativa della configurazione dei pacchetti, non sono inferiori a 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare offerte, in modo da garantire a tutti i

soggetti potenzialmente interessati uguali opportunità di presentare la propria offerta, con piena conoscenza delle condizioni essenziali di assegnazione.

- 32.** Ogni offerta di acquisizione deve essere redatta in lingua italiana, su carta intestata dell'offerente e sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore o da un procuratore speciale autorizzato con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, da allegare all'offerta stessa.

Le offerte devono essere depositate in busta chiusa presso la sede legale della Lega Calcio Serie A (attualmente: via Ippolito Rosellini n. 4, Milano), entro il termine previsto dal corrispondente invito a presentare offerte; oltre all'indirizzo, sull'esterno della busta deve essere chiaramente riportata soltanto la dicitura "*offerta di acquisizione diritti Pacchetto...*" seguita dalla denominazione del pacchetto per il quale si presenta l'offerta.

Ogni singola busta deve contenere, a pena di esclusione, una singola offerta.

Le buste sono, così come ricevute, custodite e conservate nella cassaforte della Lega Calcio Serie A.

- 33.** Entro il giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle offerte il legale rappresentante della Lega Calcio Serie A o, in caso di suo impedimento, il Direttore Generale o altro funzionario dallo stesso incaricato, alla presenza di un notaio, apre le buste.

Sono ammessi ad assistere solo i dirigenti, i collaboratori e i consulenti della Lega Calcio Serie A e delle Società Sportive, nonché i legali rappresentanti pro-tempore o procuratori speciali (autorizzati nelle forme sopra descritte) degli operatori della comunicazione o intermediari indipendenti che abbiano presentato offerte.

Tale prima fase di apertura delle buste si conclude con la proclamazione, verbalizzata dal notaio, del numero delle buste e dell'identità degli offerenti.

- 34.** La Lega Calcio Serie A valuta l'ammissibilità delle offerte in base ai criteri previsti nelle presenti Linee Guida e ammette a partecipare alla procedura i soli soggetti, tra gli offerenti, che (i) siano in possesso dei, e incondizionatamente accettino i, requisiti, i limiti e gli obblighi tutti previsti nelle presenti Linee Guida e nel pertinente invito a offrire; (ii) offrano garanzie di adempimento che la Lega Calcio Serie A giudichi soddisfacenti con giudizio discrezionale; (iii) dispongano di capacità trasmissiva in grado di raggiungere almeno il 50% della popolazione italiana nel territorio nazionale riguardo ai pacchetti per il mercato nazionale.

Ferma la precedente e inderogabile regola generale, la Lega Calcio Serie A, a decorrere dal presente ciclo di commercializzazione, considererà come irricevibili le offerte sottoposte a qualsiasi tipo di condizione.

Inoltre qualora sia pendente nei confronti dell'offerente contenzioso con la Lega Calcio Serie A per mancato o ritardato pagamento di corrispettivi previsti nei contratti di licenza aventi a oggetto diritti audiovisivi assegnati in esito alla procedura competitiva immediatamente precedente a quella in corso, l'offerta sarà

ammissibile solo se corredata di garanzia fideiussoria per il pagamento di ogni importo maturato e non ancora corrisposto;

Delle offerte che risultano ammesse a partecipare alla procedura, la Lega Calcio Serie A redige graduatoria con apposito verbale sulla base del prezzo contemplato da ciascuna offerta.

Salvo quanto *infra* disciplinato, e fermo comunque quanto previsto al successivo paragrafo 35, comma 3, i competenti organi della Lega Calcio Serie A procedono all'assegnazione dei diritti al soggetto che abbia presentato l'offerta più alta, purché superiore al prezzo minimo, sempre che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalle presenti Linee Guida e dagli inviti a presentare offerte in particolare dall'art. 24 lett.b).

- 35.** Il prezzo dei diritti audiovisivi è di volta in volta individuato ovvero approvato dalla Lega Calcio Serie A secondo ragionevolezza alla luce delle condizioni di mercato in modo da essere adeguato al contenuto del pacchetto.

A prescindere dalla procedura di vendita adottata per ciascun pacchetto, il prezzo dei diritti determinato dalla Lega Calcio Serie A in relazione a un pacchetto non attribuisce in alcun caso al relativo assegnatario il diritto di contestazione del prezzo determinato a carico degli assegnatari di altri pacchetti.

- 36.** Nel caso di pacchetti non assegnati, la Lega Calcio Serie A decide se attivare dall'inizio una nuova procedura competitiva o dare corso a trattative private, riservandosi in entrambi i casi di apportare modifiche ai pacchetti medesimi. Dell'avvio di trattative private viene dato invito a partecipare sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data fissata per l'apertura delle buste o dalla data in cui i diritti rientrano nella disponibilità della Lega Calcio Serie A.

Alle trattative private sono ammessi tutti i soggetti che abbiano comunicato la propria manifestazione di interesse rispondendo all'invito a parteciparvi.

Il termine per l'adesione alla trattativa privata non può essere inferiore a 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell'invito a parteciparvi. In situazioni di urgenza il predetto termine è ridotto a 2 (due) giorni lavorativi.

Eventuali modifiche alla composizione dei pacchetti determinate dalla Lega Calcio Serie A nel corso o in esito alla trattativa privata, che comportino forme di sfruttamento dei diritti originariamente offerti al mercato sostanzialmente diverse o ulteriori, o loro sostanziali riduzioni, devono essere tempestivamente e contestualmente comunicate per iscritto ai soli soggetti che abbiano manifestato interesse alla trattativa privata e siano stati ammessi a partecipare alla stessa. Nella medesima comunicazione, la Lega Calcio Serie A indica i prezzi minimi di offerta qualora ritenga opportuno prevederli per i pacchetti e il termine per la presentazione delle relative offerte in busta chiusa.

Della conclusione di ciascuna trattativa, che deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle adesioni alla stessa, così come del relativo esito, viene data notizia sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A.

Qualora, in sede di trattativa privata, nel corso dei suddetti 60 giorni, la Lega Calcio Serie A non riceva alcuna offerta o riceva offerte ritenute insufficienti, può intraprendere nuove procedure competitive ovvero proseguire la trattativa privata per un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni, sulla base anche di nuove composizioni dei pacchetti.

L'eventuale esito negativo delle procedure competitive deve essere dichiarato dalla competente Assemblea della Lega Calcio Serie A.

36.bis Con riferimento ai pacchetti di diritti audiovisivi esclusivi relativi alle dirette di una determinata competizione, la Lega Calcio Serie A si riserva di non procedere all'assegnazione di nessuno dei pacchetti laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione dell'intero sistema di diritti audiovisivi esclusivi posto in vendita.

Pertanto, qualora anche uno solo dei detti pacchetti esclusivi posti in vendita non riceva un'offerta pari o superiore al prezzo minimo, la Lega Calcio Serie A ha facoltà:

a) di avviare una nuova procedura competitiva per i pacchetti esclusivi relativi alle dirette, modificandone la composizione e/o il prezzo minimo, coniugando in tal modo la possibilità di riformulare l'offerta dei pacchetti – quando questi non sono aggiudicati – con le garanzie associate alle procedure competitive;

b) in caso di esito negativo di tale seconda procedura competitiva, non essendosi ricevuta, anche per uno solo dei detti pacchetti esclusivi posti in vendita, un'offerta pari o superiore al prezzo minimo,

b.1) di avviare una terza procedura competitiva per i pacchetti esclusivi relativi alle dirette, qualora ne modifichi la composizione e/o il prezzo,

b.2) di passare direttamente a trattativa privata per i pacchetti esclusivi posti in vendita, qualora non ne modifichi la composizione. In tale ipotesi, l'eventuale fase della trattativa privata deve essere comunque improntata al rispetto dei principi propri delle procedure competitive, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di garantire ai partecipanti alla procedura in questione condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

Restano fermi, per ognuna delle suddette ipotesi, la facoltà di non assegnare come regolata nel presente paragrafo e altresì quanto previsto nei precedenti paragrafi 18 e 20.

37. Nel caso di pacchetti rientrati nella disponibilità della Lega Calcio Serie A a seguito di risoluzione di contratti di licenza o per altra causa, la Lega Calcio Serie A si riserva di procedere, anche al fine di tutelare al meglio gli interessi dei consumatori alla continuità nella fruizione degli eventi, in uno dei modi sotto indicati ovvero con entrambi i modi per i medesimi pacchetti:

a) attivare dall'inizio una nuova procedura competitiva tramite invito a presentare offerte oppure, ove sussistano ragioni di urgenza, direttamente tramite trattative private, riservandosi in entrambi i casi di apportare modifiche ai pacchetti, o

b) utilizzare i diritti audiovisivi attraverso il proprio canale tematico o le altre forme distributive di cui al precedente paragrafo 20, determinando a propria discrezione la relativa tempistica, qualora la Lega Calcio Serie A lo ritenga più vantaggioso o preferibile per ragioni di urgenza o di mercato.

38. Le tipologie dei diritti audiovisivi esercitabili su base non esclusiva vengono di massima determinate dalla Lega Calcio Serie A contestualmente all'avvio delle procedure competitive relative ai diritti audiovisivi offerti in esclusiva e, in pendenza di contratti di licenza, possono essere modificate purché non vengano pregiudicati i diritti audiovisivi primari esclusivi per il territorio italiano di quest'ultimi.

Dell'avvio di procedure di assegnazione relative a pacchetti non esclusivi è data notizia sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A. Nello stesso sito la Lega Calcio Serie A pubblica il testo del contratto di licenza standard riferito ai diritti non esclusivi in assegnazione.

L'assegnazione dei pacchetti non esclusivi è perfezionata dalla Lega Calcio Serie A nei confronti di tutti gli operatori che, in possesso dei necessari requisiti, accettino le condizioni di vendita offrendo il prezzo richiesto dalla Lega Calcio Serie A e le trasmettano, debitamente sottoscritto, il contratto di licenza standard.

E' facoltà della Lega Calcio Serie A accettare richieste di assegnazione di pacchetti non esclusivi anche nel corso o dopo il decorso della prima o della seconda stagione sportiva cui le presenti Linee Guida sono riferite. In tal caso il corrispettivo è dovuto dall'operatore *pro rata temporis* in relazione alla durata effettiva della licenza ove ne ricorrano i presupposti, ad esempio, in caso di primo esercizio, nel corso o dopo il decorso della prima o della seconda stagione. Infine, per tali pacchetti la Lega Calcio Serie A ha la facoltà di accettare richieste di assegnazione la cui efficacia retroagisca all'inizio della stagione sportiva in corso al momento della richiesta, previa corresponsione dell'intero corrispettivo.

E' altresì facoltà della Lega Calcio Serie A concedere alle emittenti locali che formulino richiesta di assegnazione di un pacchetto di diritti non esclusivi il diritto di recedere dalla licenza per quella o quelle stagioni sportive in cui nessuna squadra del bacino di utenza dell'emittente locale interessata disputi la competizione oggetto del pacchetto in questione.

39. Qualora la Lega Calcio Serie A intenda procedere alla assegnazione di tutti i diritti audiovisivi di una competizione esercitabili nel territorio italiano a un intermediario indipendente ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 9/08, svolge apposita procedura competitiva, dandone notizia mediante la tempestiva pubblicazione di un avviso sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A e diffusa mediante apposito comunicato stampa in pari data.

La procedura competitiva si svolge secondo i termini e criteri previsti ai precedenti paragrafi da 29 a 36.

La Lega Calcio Serie A procede all'effettiva assegnazione dei diritti audiovisivi all'intermediario indipendente selezionato una volta decorsi 45 (quarantacinque)

giorni dalla comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella relativa procedura competitiva.

L'intermediario indipendente può procedere alla formazione e modifica dei pacchetti di concerto con la Lega Calcio Serie A e previa approvazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, fermo il rispetto delle procedure competitive previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 9/08.

Qualora la Lega Calcio Serie A decida di avvalersi, per il mercato internazionale, della procedura di cui all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 9/08 per l'individuazione di un unico soggetto (il c.d. intermediario unico) cui assegnare tutti i diritti audiovisivi fuori dal territorio nazionale, attiva la medesima procedura contemplata ai precedenti paragrafi da 29 a 36 delle presenti Linee Guida. Si applicano inoltre a tale intermediario unico le previsioni del terzo capoverso del presente paragrafo.

- 40.** Ciascun assegnatario deve obbligarsi a esercitare i diritti audiovisivi nel rispetto delle presenti Linee Guida e di tutte le prescrizioni dell'invito a presentare offerte relativo al pacchetto ad esso aggiudicato, del Regolamento Produzioni Audiovisivi, delle Linee Editoriali, degli altri regolamenti e delle comunicazioni della Lega Calcio Serie A nonché della normativa sportiva nazionale e internazionale in quanto applicabili e nel rispetto del Codice Media e Sport e di tutte le disposizioni finalizzate a reprimere condotte antisportive legate al mondo dei giochi e delle scommesse.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 9/08 è fatto divieto agli operatori della comunicazione assegnatari di sublicenziare a terzi e comunque consentire loro l'esercizio di diritti audiovisivi.

Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 9/08, l'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto a subconcedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie prevedendo nei contratti di sub licenza stipulati con gli operatori il diritto discrezionale per la Lega Calcio Serie A di risolvere l'assegnazione al licenziatario e di subentrare nei suddetti contratti qualora le condizioni patrimoniali dell'intermediario indipendente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia..

Inoltre è fatto obbligo a tutti gli assegnatari dei diritti di imporre agli utilizzatori finali dei prodotti audiovisivi (utenti privati ed esercizi commerciali) il divieto di far uso di prodotti audiovisivi per lo svolgimento, anche indiretto, di attività diverse dalla mera visione delle immagini degli eventi in via autonoma o in abbinamento ad altri diritti, salvo che tali attività non siano espressamente previste in inviti a presentare offerte.

- 41.** L'operatore della comunicazione assegnatario di uno o più pacchetti che, nel corso di durata del contratto di licenza, non intenda o non possa esercitare diritti audiovisivi ad esso aggiudicati in relazione a uno o più eventi della competizione,

è tenuto a darne comunicazione alla Lega Calcio Serie A con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data dell'evento/eventi considerato/i.

Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 9/2008, l'operatore della comunicazione è tenuto a darne comunicazione alla Lega Calcio Serie A con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data dell'evento/eventi considerato/i.

Nei suddetti casi, così come nel caso che la Lega Calcio Serie A abbia avuto notizia, ragionevolmente attendibile e di cui abbia avuto poi riscontro, che l'assegnatario non eserciterà diritti audiovisivi, o nel caso in cui sussistano ragioni oggettivamente verificate per le quali i diritti audiovisivi non siano esercitati, la Lega Calcio Serie A provvede ad aggiudicare tali diritti audiovisivi non esercitati ad altri operatori della comunicazione mediante trattativa privata esperita ai sensi del paragrafo 36, o ad esercitarli direttamente con le modalità previste ai precedenti paragrafi 18 e 20.

I diritti audiovisivi che non siano esercitati dall'assegnatario devono essere offerti anche alle emittenti locali, che possono esercitarli in diretta solo se non siano esercitati parimenti in diretta, nelle stesse fasce orarie, eventi assegnati ad altri assegnatari. Tuttavia, nel caso di gare del Campionato di Serie A, le emittenti locali, cui fossero offerti e successivamente assegnati diritti audiovisivi non esercitati dagli assegnatari, possono esercitare i diritti audiovisivi medesimi, se in diretta, solo in forma ad accesso condizionato a pagamento, ovvero, se non a pagamento, in differita con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui si disputano le gare. Ai fini delle precedenti previsioni, la Lega Calcio Serie A pubblica sul proprio sito ufficiale l'offerta rivolta alle emittenti locali e il tariffario ad esse riservato e assegna i diritti su basi non discriminatorie a tutte le emittenti locali che ne facciano richiesta.

Fatto salvo quanto sopra previsto, il contratto di licenza stipulato con l'operatore della comunicazione resta invariato nelle sue previsioni e il corrispettivo da esso dovuto alla Lega Calcio Serie A in esito all'assegnazione non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato.

I diritti audiovisivi si considerano esercitati qualora l'evento venga trasmesso, almeno in parte, in diretta o in differita, attraverso la piattaforma indicata nel relativo pacchetto di diritti audiovisivi.

- 42.** In caso di mancato rispetto da parte dell'assegnatario di condizioni essenziali previste dal D.Lgs. 9/08, dalle presenti Linee Guida e dall'invito a presentare offerte, quali verranno specificate nel relativo documento contrattuale, la Lega Calcio Serie A ha facoltà di dichiarare decaduta l'assegnazione e risolvere di diritto il relativo contratto di licenza.

Nel caso sopra previsto la Lega Calcio Serie A può procedere ad assegnare il prodotto all'offerente che abbia formulato la migliore proposta tra quelle residue in sede di procedura competitiva, ovvero procedere con una o più tra le modalità previste al paragrafo 37.

Nel caso previsto al paragrafo 20, la distribuzione dei diritti audiovisivi da parte della Lega Calcio Serie A all'interno di una propria piattaforma di contenuti sarà effettuata a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi.

PARTE VII – LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA DEGLI EVENTI

- 43.** La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore dell'evento o alla Lega Calcio Serie A per le società sportive che abbiano rinunciato a realizzarla. La Lega Calcio Serie A può procedervi direttamente o tramite servizio tecnico di ripresa o avvalendosi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi.

Le società sportive organizzatrici degli eventi che non intendano rinunciare alla produzione possono altresì realizzarla direttamente oppure tramite servizio tecnico di ripresa oppure avvalendosi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi in questione ma, in ogni caso, devono mettere a disposizione della Lega Calcio Serie A presso il luogo dell'evento, con le modalità indicate dalla stessa, il segnale contenente le immagini dell'evento, comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici, al fine della distribuzione del segnale agli aventi diritto.

Qualora la società sportiva intenda realizzare, ai sensi di quanto precede, la produzione audiovisiva dei propri eventi nelle stagioni sportive oggetto dei contratti di licenza, deve darne comunicazione scritta alla Lega Calcio Serie A, per ciascuna stagione sportiva, entro la data del primo luglio. In mancanza, la produzione spetta alla Lega Calcio Serie A, che può procedervi direttamente o tramite servizio tecnico di ripresa o avvalendosi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi

La Lega Calcio Serie A rende noto agli operatori, entro il 15 luglio di ciascuna stagione sportiva, se il segnale degli eventi è prodotto dalla Lega Calcio Serie A o dalle società sportive per i rispettivi eventi casalinghi.

Qualora le produzioni audiovisive siano delegate agli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi, questi ultimi devono mettere a disposizione della Lega Calcio Serie A presso il luogo dell'evento, con le modalità indicate dalla stessa, il segnale contenente le immagini dell'evento, comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici, al fine della distribuzione del segnale agli altri aventi diritto, che resta esclusivamente riservata alla Lega Calcio Serie A.

- 44.** Gli standard produttivi ai quali il soggetto che effettua la produzione audiovisiva deve attenersi sono indicati, oltre che nelle presenti Linee Guida, nei suoi Allegati 1, 2 e 3, nei regolamenti attuativi e nelle comunicazioni che la Lega Calcio Serie A si riserva di adottare di volta in volta, apportando le modifiche agli stessi che si rendano necessarie alla migliore resa del prodotto anche in base alle innovazioni

tecnologiche che si rendano disponibili. I criteri editoriali sono decisi dalla Lega Calcio Serie A, che opera per il loro perseguimento.

La Lega Calcio Serie A vigila sul rispetto dei suddetti standard e criteri da parte dei soggetti che effettuano le riprese, commina sanzioni, determinate nei propri regolamenti, nel caso di violazioni e assicura la distribuzione del relativo segnale agli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi. In particolare, la Lega Calcio Serie A provvede a distribuire il segnale agli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi tramite il servizio tecnico di distribuzione selezionato e addebita a questi ultimi il prezzo determinato tenendo conto dei costi di produzione e dei costi di distribuzione.

Salvo quanto previsto ai paragrafi 45 e 46, il prezzo di accesso dell'evento prodotto con uno degli standard *infra* indicati non deve superare quello del tariffario di cui all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida; se l'evento è invece prodotto in uno standard diverso, che modifica uno degli standard *infra* indicati, il prezzo di accesso è identificato nel relativo invito a presentare offerte.

Il prezzo di accesso è determinato e dovuto dagli assegnatari secondo i criteri specificati alla lettera D dell'Allegato 3.

Il prezzo di accesso al segnale corrisposto dagli assegnatari, al netto dei costi sostenuti dalla Lega Calcio Serie A, viene rimesso da quest'ultima alle società sportive aventi rispettivamente diritto, e quindi anche alle società sportive che effettuino la produzione dei propri eventi.

Gli standard produttivi sono emanati dalla Lega Calcio Serie A e applicati nel rispetto della configurazione decisa per ciascun evento, a seconda delle sue particolarità.

Gli eventi delle competizioni vengono ripresi con le seguenti configurazioni di telecamere, in parte con operatore e in parte senza operatore, a seconda dell'evoluzione tecnologica:

Alle configurazioni A,B,C,D vengono aggiunte i sistemi di ripresa cosiddetti Goal Line Technology,

Standard	Serie A	Supercoppa	Coppa Italia	Primavera
A (17 +2 telecamere)	X	X	X	
B (14 + 2 telecamere)	X		X	

C (11 + 2 telecamere)	X		X	
D (10 + 2 telecamere)	X		X	
E (5 telecamere)			X	X
F (3 telecamere)			X	X

L'Allegato 1 riporta lo schema generale da utilizzare per il posizionamento delle telecamere a seconda degli Standard.

La Lega Calcio Serie A opera le variazioni che si rendono necessarie per sopraggiunte necessità produttive o di miglioramento del prodotto, anche sulla base delle innovazioni tecnologiche che si rendano disponibili, e di volta in volta definisce la configurazione.

- 45.** Per determinati pacchetti di diritti audiovisivi la Lega Calcio Serie A si riserva di definire, per singoli eventi, produzioni con standard differenziati per il mercato italiano e il mercato internazionale.

Le produzioni in nuovi formati tecnologici, quali a titolo esemplificativo la tecnologia HDR (high dynamic range) 4k/8k, possono essere realizzate dalla Lega Calcio Serie A in parallelo, in sostituzione o integrata alla produzione principale e con addebito del relativo prezzo di accesso al segnale, sulla base dei costi sostenuti, in aggiunta al prezzo di accesso riferito al segnale HD.

- 46.** La Lega Calcio Serie A si riserva di prevedere a favore di determinati pacchetti esclusivi la possibilità per i rispettivi assegnatari di integrare il segnale multilaterale avvalendosi, nell'ambito degli sfruttamenti previsti nel pacchetto e nei limiti ivi definiti, dei servizi tecnici messi a disposizione dal soggetto che produce l'evento sulla base dei prezzi effettivamente praticati dalla Lega Calcio Serie A, che non possono essere superiori a quelli massimi precisati, per tali servizi di integrazione, nel tariffario di cui all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida, fatte salve le future innovazioni tecnologiche non ricomprese nell'attuale tariffario, al prezzo stabilito secondo tariffe di mercato.

- 47.** Salvo espressa autorizzazione da parte della Lega Calcio Serie A, non è consentito a chicchessia di installare apparecchiature all'interno dell'impianto sportivo e di effettuare in alcun modo riprese audiovisive, registrazioni audio o collegamenti di alcun genere.

PARTE VIII – DIRITTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE E ALLA LEGA E DIRITTI AUDIOVISIVI INVENDUTI

48. Sono riservati alle società sportive, che possono offrirli sul mercato non prima dell'inizio della procedura competitiva della Lega Calcio Serie A, i seguenti diritti di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali, riferiti ai soli eventi delle competizioni da esse organizzati:

- a) trasmissione della replica o della sintesi dell'evento da parte di una sola emittente televisiva locale in chiaro, con inizio non prima che siano trascorse 48 ore dal termine dell'evento, in ogni caso mai in sovrapposizione con gli orari di disputa di altri eventi delle competizioni organizzate dalla Lega Calcio Serie A;
- b) radiocronaca in diretta dell'intero evento da parte di due sole emittenti radiofoniche locali, di cui una radio ufficiale del club.

I diritti sopra indicati possono essere assegnati dall'organizzatore dell'evento a sole emittenti locali televisive e radiofoniche che trasmettano su piattaforma televisiva e radiofonica terrestre, con esplicita esclusione delle piattaforme satellitare, internet e mobile, e il cui bacino di utenza sia compreso nella regione in cui ha sede la società sportiva, sotto la espressa e tassativa condizione che tali emittenti non trasmettano gli eventi oltre i confini della suddetta regione in cui ha sede la società sportiva e non siano in alcun caso, durante le trasmissioni degli eventi, interconnesse o ritrasmesse da altre emittenti televisive o radiofoniche di alcun genere e tipo.

49. Sono riservati alle società sportive diritti audiovisivi relativi alla trasmissione sui canali tematici ufficiali dedicati alla propria squadra di immagini correlate, anche in diretta, nonché della replica, della sintesi e delle immagini salienti degli eventi delle competizioni da esse organizzati e degli eventi ai quali partecipano in qualità di squadra ospite, esercitabili con le modalità di cui *infra*.

Le diffusioni di immagini degli eventi mediante canale tematico ufficiale nel territorio italiano sono autorizzate su piattaforma televisiva terrestre, satellitare, mobile o internet, purché tale diffusione sia effettuata nel rispetto degli embarghi e delle modalità previste nei pertinenti inviti a presentare offerte e licenze, a seconda che si tratti di diffusione effettuata in forma ad accesso condizionato a pagamento o in chiaro, in quest'ultimo caso limitatamente all'ambito locale con estensione a massimo due regioni tra loro limitrofe:

- a) nel pre, nel post partita e nell'intervallo possono essere trasmesse anche in diretta immagini correlate, nel rispetto dei regolamenti sportivi e delle priorità fissate dalla Lega Calcio Serie A;
- b) le immagini salienti possono essere trasmesse non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo dal termine della partita, che sarà definito nel pertinente invito a presentare offerte nel rispetto dei diritti esclusivi assegnati e

del diritto di cronaca, fatte salve deroghe concesse per iscritto alle singole società sportive dai licenziatari dei pacchetti esclusivi degli eventi in diretta per il territorio italiano che operano sulla medesima piattaforma distributiva del canale tematico ufficiale;

- c) le sintesi e le repliche possono essere trasmesse non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo dal termine della partita, che sarà definito nel pertinente invito a presentare offerte nel rispetto dei diritti esclusivi assegnati e del diritto di cronaca, fatte salve deroghe concesse per iscritto alle singole società sportive dai licenziatari dei pacchetti esclusivi degli eventi in diretta per il territorio italiano che operano sulla medesima piattaforma distributiva del canale tematico ufficiale;
- d) audio cronaca in diretta degli eventi;
- e) contenuti social, secondo definizione e modalità definite negli Inviti a presentare offerte

Le diffusioni di immagini degli eventi del canale tematico ufficiale in territori esteri sono autorizzate limitatamente alla piattaforma televisiva terrestre, satellitare o Internet/cavo in forma ad accesso condizionato a pagamento. In tali territori esteri, le immagini salienti, le sintesi e le repliche possono essere trasmesse solo decorso un congruo numero di ore tale da non pregiudicare la commercializzazione nei territori esteri dei diritti in forma centralizzata.

Sul sito web ufficiale e/o sulla web tv ufficiale e/o sul canale web ufficiale della Lega Calcio Serie A immagini salienti, immaginicorrelate e/o contenuti socialdegli eventi possono essere comunicate al pubblico nel rispetto degli embarghi che saranno definiti.

La Lega Calcio Serie A, d'intesa con le società sportive, si riserva di autorizzare la trasmissione di immagini degli eventi all'interno degli impianti sportivi durante la disputa degli stessi.

- 50.** L'eventuale mancata assegnazione di pacchetti ad esito dell'espletamento del complesso delle procedure competitive di cui alle presenti Linee Guida, comporta che i relativi diritti audiovisivi potranno essere commercializzati o esercitati direttamente attraverso il proprio canale tematico anche dalle singole società sportive, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 9/08, e quindi non essere commercializzati dalla Lega Calcio Serie A in forma esclusiva.

L'Assemblea competente della Lega Calcio Serie A, convocata in modo tale da garantire un periodo di tempo congruo per poter proficuamente commercializzare i diritti di spettanza delle società prima dell'inizio della competizione, e comunque non prima del quarantesimo giorno e non oltre il ventesimo giorno antecedente il primo evento di ciascuna competizione cui i diritti audiovisivi si riferiscono, verificato l'esito negativo delle procedure di assegnazione, affida a un soggetto indipendente la certificazione dei diritti rimasti invenduti e assume le conseguenti decisioni relative alle modalità di esercizio, evento per evento, di tali diritti audiovisivi invenduti. Successivamente alla suddetta delibera assembleare e alla

certificazione dei diritti rimasti invenduti, anche la singola società sportiva è posta in condizione, su base non esclusiva e con la più ampia autonomia, di offrire al mercato i diritti audiovisivi rimasti invenduti relativamente ai soli eventi ai quali partecipa la propria squadra e di cui ha la disponibilità ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 9/08, ovvero di esercitarli direttamente sul proprio canale tematico.

Le procedure di vendita che fossero avviate dalle società sportive devono comunque essere coordinate con l'attività della Lega Calcio Serie A al fine di garantire certezza e trasparenza alle controparti, e quindi, a titolo esemplificativo, l'esercizio dei diritti offerti deve essere compatibile con quello dei diritti commercializzati dalla Lega Calcio Serie A.

La singola società sportiva può rinunciare all'esercizio dei diritti rimasti invenduti di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 9/08, a favore della Lega Calcio Serie A affinché quest'ultima possa utilizzarli in via esclusiva a favore del proprio canale tematico o delle altre forme distributive ai sensi del paragrafo 20, ovvero proseguire la commercializzazione centralizzata di tali diritti. In tale ipotesi, la Lega Calcio Serie A può esercitare in esclusiva soltanto i diritti rimasti invenduti di quelle società sportive che abbiano manifestato la rinuncia di cui sopra.

I diritti audiovisivi invenduti devono essere offerti anche alle emittenti locali, che possono esercitarli in diretta solo se non siano esercitati parimenti in diretta, nelle stesse fasce orarie, eventi assegnati ad altri assegnatari. Tuttavia, nel caso di gare del Campionato di Serie A, le emittenti locali, cui siano offerti e successivamente assegnati diritti audiovisivi invenduti, possono esercitare i diritti audiovisivi medesimi, se in diretta, solo in forma ad accesso condizionato a pagamento, ovvero, se non a pagamento, in differita con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui si disputano le gare. Ai fini delle precedenti previsioni, la Lega Calcio Serie A e le società sportive interessate pubblicano sul proprio sito ufficiale l'offerta rivolta alle emittenti locali e il tariffario ad esse riservato e assegnano i diritti su basi non discriminatorie a tutte le emittenti locali che ne fanno richiesta.

Le Società Sportive che sfruttano i diritti rimasti invenduti sono tenute a presentare le sole immagini di loro proprietà utilizzando il solo marchio delle stesse società. Tali diritti non possono essere conglobati in un prodotto audiovisivo che si configuri come alternativo o concorrente rispetto ai prodotti audiovisivi concernenti le competizioni commercializzate dalla Lega Calcio Serie A. Stessi obblighi gravano sugli aventi causa dalle società sportive. Ai suddetti fini, è fatto divieto agli organizzatori degli eventi, alle loro agenzie e agli operatori di comunicazione loro cessionari di utilizzare i loghi ufficiali delle competizioni e di accorpate in un unico prodotto audiovisivo i diritti commercializzati su base non esclusiva da più di due società sportive.

In ogni caso, il previsto coordinamento delle procedure di vendita individuale con l'attività negoziale della Lega Calcio Serie A dovrà essere circoscritto ai soli elementi necessari a garantire certezza e trasparenza alle controparti, ferma restando la necessità per le società sportive di garantire condizioni di ragionevolezza, trasparenza e non discriminazione nell'assegnazione dei diritti da esse effettuata.

Non si considerano invenduti: (i) i diritti audiovisivi relativi alle dirette che, per scelta della Lega Calcio Serie A, non siano oggetto di commercializzazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 9/08; (ii) i diritti audiovisivi utilizzati mediante canale tematico o piattaforma di contenuti della Lega Calcio Serie A ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 9/08 e del precedente paragrafo 20; (iii) i diritti audiovisivi oggetto di contratti di licenza con assegnatari che vengano risolti o terminati anticipatamente per qualsiasi ragione o causa e possano formare oggetto di nuove aggiudicazioni.